

Legge di Stabilità 2014: le principali novità' in materia di Fisco e di Lavoro

Come noto è stata approvata in via definitiva la **legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013**. Vediamo di seguito le principali disposizioni in **materia di fisco e di lavoro** contenute nella norma Legislativa.

Detrazioni IRPEF su redditi di lavoro dipendente Cambiano le detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR e, in sostanza, viene prevista una **di lavoro** detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro dipendente nell'anno e all'ammontare del reddito nel limite massimo di euro 55.000.

Locazioni abitative I **pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, qualunque sia l'importo, **escludendo l'uso del contante** e assicurando pertanto la **tracciabilità** del pagamento (non sono previste sanzioni ma l'infrazione alla norma compromette l'ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore/ conduttore).

ACE Si **modifica l'agevolazione ACE** di cui all'art. 1 D.L. n. 201/2011 prevedendo un aumento delle aliquote ovvero: **il rendimento nozionale è del 4% per il periodo di imposta 2014; del 4,50% per il periodo 2015 e del 4,75% dal 2016.**

Ristrutturazioni risparmio energetico, acquisto mobili La **detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico** viene così stabilita: **65%** anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; **50%** alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui tali spese siano sostenute **per interventi su parti comuni degli edifici condominiali** le aliquote vengono stabilite come segue: **65%**, per le spese sostenute dal 6 giugno

2013 al 30 giugno 2015; **50%**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016. Per le spese relative agli interventi di **ristrutturazione edilizia**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: **50%**, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; **40%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti interventi di **ristrutturazione edilizia** relativi all'adozione di **misure antisismiche** fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: **65%** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; **50%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Viene prorogata per l'anno 2014 la **detrazione del 50%** per le ulteriori **spese documentate** sostenute per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (**tali spese non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione**). **N.B. TALE PRECISAZIONE è stata eliminata dal recente decreto mille proroghe e, in pratica, ritorna in vigore la seguente norma: il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, all'interno di operazioni di ristrutturazioni edilizie, spetta, per tutto il 2014, nella misura del 50% sino ad un tetto massimo di spesa di 10.000 euro** (detrazioni sempre spettanti in 10 quote annuali di pari importo).

Rivalutazione beni partecipazioni

Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa ovvero i beni merce), risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012 per i soggetti IRES (società di capitali e enti commerciali). **L'imposta sostitutiva da versare è la seguente: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.** I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal **periodo di imposta 2016** (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita). **Il versamento deve avvenire in tre rate annuali** di pari

importo sia per la rivalutazione che per l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (entro il 16 giugno 2014). **E' possibile anche la sola rivalutazione ai fini civili.**

Rivalutazione terreni partecipazioni

Possibile la determinazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, **posseduti alla data del 1° gennaio 2014.** I contribuenti che intendono avvalersi di tale possibilità devono corrispondere un'**imposta sostitutiva** nella misura del: **2% del valore risultante dalla perizia** per le **partecipazioni non qualificate**; **4% del valore risultante dalla perizia** per le **partecipazioni qualificate e per i terreni.** L'imposta sostitutiva va **versata entro il 30 giugno 2014** in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla stessa data (sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata).La redazione e il giuramento devono essere effettuati entro la data del **30 giugno 2014.**

Tassazione leasing

Viene modificata la disciplina fiscale sulla **deducibilità dei canoni di leasing**: per i **lavoratori autonomi**, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare il minimo di otto anni e il massimo di quindici); per l'**impresa utilizzatrice**, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni .Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Modifiche anche per l'imposta di registro: sono soggette all'**imposta proporzionale** di registro le cessioni di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali e si applica l'**aliquota del 4%** agli atti relativi alle cessioni (l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa

| | |
|---|---|
| | nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 . |
| IVA somministrazioni di alimenti e bevande | A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività scontano l'aliquota IVA del 10% . |
| Visto conformità dichiarazioni con crediti superiori a 15.000 euro | Viene introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro , utilizzabile in compensazione con modello F24, per imposte dirette e sostitutive. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo di validità in corso al 31 dicembre 2013 . In alternativa, per ai soggetti diversi dalle persone fisiche , la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione . |
| Revisione oneri detraibili ai fini IRPEF | Entro il 31 gennaio 2014 devono essere adottati provvedimenti al fine di rivedere le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per lo Stato. Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 (dall'attuale 19% al 18%) e di due punti percentuali (17%) a partire dal 2014 delle aliquote attualmente in vigore. |
| Modifiche crediti d'imposta | Prevista una rivisitazione della spesa per i crediti d'imposta (la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato alla legge (i.e. bonus fiscale per il gasolio degli autotrasportatori ,progetti di ricerca universitaria, investimenti in agricoltura e acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate).Tuttavia per l'anno 2014 , la riduzione non si applica al credito d'imposta relativo all' agevolazione sul gasolio degli autotrasportatori . |
| Imposta di bollo su conto titoli | Previsto l'aumento, a partire dal 2014 , al 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli e si abolisce, sempre dal 2014, la soglia minima dell'imposta oggi in vigore (fissata nella misura di 34,20 euro) . |
| Rimborsi modello 730 | L' Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi , anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 |

euro (anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni). Le nuove disposizioni si applicano alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014 (redditi 2013)**).

**Contributo
solidarietà
redditi alti**

Viene prorogato il contributo di solidarietà pari al **3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro per gli anni 2014, 2015 e 2016** (il contributo è deducibile ai fini IRPEF e delle addizionali locali).

Terreni agricoli

Innalzata **dal 9% al 12% l'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli.**

**Rottamazione
cartelle**

Relativamente ai ruoli emessi fino al **31 ottobre 2013 i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:** di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 D.P.R. n. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602; delle somme dovute a titolo di **remunerazione** prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. **Entro il 28 febbraio 2014**, i debitori che intendono aderire alla definizione, devono versare in un'unica soluzione le somme dovute. **Entro il 30 giugno 2014** gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto dell'avvenuta estinzione del debito.

**IUC, TASI
TARI**

Vede la luce la **nuova Imposta Unica Comunale (IUC)** che si basa su due presupposti impositivi :- l'imposta municipale propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;- dall'altra un tributo per l'erogazione di servizi comunali indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e dalla tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. **L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille.** Per il solo 2014 l'aliquota TASI massima applicabile sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille e il Comune può stabilire le eventuali riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria e le relative

quote da pagare tra detentore dell'immobile e titolare del diritto reale. **Per i fabbricati rurali strumentali inoltre l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille.** Sono possibili variazioni delle aliquote da applicare tramite apposito provvedimento.

**Proroga IMU
maggiorazione
TARES**

**Mini
e**

Si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il **versamento della quota (40%) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata** dal Comune di riferimento per l'anno 2013 per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo. Prorogato al **24 gennaio 2014** il termine per il **versamento della maggiorazione standard TARES** (pari a 0,30 euro per metro quadrato) se detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

**Modifiche
norma IMU**

Si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; si esentano dall'IMU, **a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale; non sono applicati sanzioni e interessi** nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, **dovuta per l'anno 2013**, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014 (**16 giugno 2014**).

**Deducibilità
IMU**

Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del **20 %** dell'IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e per natura). La disposizione ha effetto a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per tale l'aliquota è elevata al 30 % (resta ferma la indeducibilità ai fini IRAP).**

**Tassazione
50% immobilizzazioni
non locati**

alViene introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la **immobilitassazione al 50% ai fini IRPEF** dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

**Regimi agevolati
imprese agricole**

Viene **ripristinata** la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di **optare per la determinazione del reddito su base catastale** anziché in base al criterio di bilancio.

Deducibilità perdite

Viene prevista, per i **soggetti che operano nei settori subancario, finanziario ed assicurativo**, a partire dal **periodo**

crediti banche assicurazioni **perdi imposta in corso al 31 dicembre 2013**, la deducibilità fiscale **in 5 anni ai fini IRES ed IRAP**, delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti.

Destinazione 8 per mille **Nuova finalità** per poter **destinare l'8 per mille** : - introdotta la ristrutturazione, il miglioramento e la messa in sicurezza degli **immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica**.

Stabilizzazione associati in partecipazione Si modifica la norma del Decreto lavoro che ha previsto la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione ovvero: slitta al **31 marzo 2014** il periodo di riferimento per la stipula di **contratti di lavoro a tempo indeterminato e slitta al 31 luglio 2014** il termine ultimo per il **deposito all'INPS dei nuovi contratti**, gli atti di conciliazione e dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario.

Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato **Con effetto dal 1° gennaio 2014 il contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,4 %** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali non va più **restituito** solo nei limiti delle ultime sei mensilità in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma **nell'intera misura**.

Contratto di somministrazione Viene sospesa la diminuzione **al 2,6 %** del contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in programma **dal 2014** e pertanto **il contributo resta fermo al 4 %** .

Contratti di solidarietà Si prevede **per il 2014** un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà difensivi nella misura pari al **10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario**.

Incentivi per lavoratori licenziati da piccole imprese Il Ministero del lavoro può prevedere incentivi per favorire l'occupazione di **lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro** delle **imprese che occupano fino a quindici dipendenti** per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Contributo solidarietà pensioni d'oro Viene previsto che, per il triennio **2014-2016**, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente **superino l'importo di 150.000 euro lordo annui**, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al: **5%** della parte eccedente fino a 200.000

euro, **10%** per la parte eccedente 200.000 euro, **15%** per la parte eccedente 250.000 euro.

Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

Si **riaprono i termini** per l'applicazione dell'istituto dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'incentivo è **riconosciuto** per gli **esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni o a 57 se donne e fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.**

- Soggetti iscritti anche ad altre forme pensionistiche: le aliquote applicabili sono: **22% per il 2014, 23,5% per il 2015 e 24% a decorrere dal 2016;**

Aliquote per soggetti iscritti alla Gestione separata INPS

- **soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata: titolari di partita iva resta ferma l'aliquota prevista per il 2013 ovvero 27,72% (anziché quella del 28,72%);**

- **soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata: non titolari di partita iva e non pensionati si applica l'aliquota del 28,72%.**

Lavoratori transfrontalieri

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa da soggetti residenti nel territorio dello Stato Italiano (**lavoratori frontalieri**), **concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 6.700 euro (in pratica si stabilizza quanto già in vigore nel 2013).**

Incentivi lavoratori dei call center

E' concesso, **per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile** ai fini previdenziali per ciascuno dei **lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi** (l'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante **conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento e il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore**).

Premi INAIL

Prevista con effetto **dal 1° gennaio 2014 la riduzione dei contributi INAIL con modalità operative da definire con apposito Decreto Ministeriale attuativo** (sono tuttavia esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti da alcune disposizioni specifiche).

8 gennaio 2014

Celeste Vivenzi